

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2746 del 31/05/2022
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA ITALBOX IMBALLAGGI SPA DI ROLO
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2879 del 30/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno trentuno MAGGIO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.7968/2022

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"ITALBOX IMBALLAGGI Spa"** – Rolo.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"ITALBOX IMBALLAGGI Spa"** avente sede legale e stabilimento in comune di **Rolo – Via dell'Equità n.13** - Provincia di Reggio Emilia concernente l'attività di **produzione di cartone ondulato e cartotecnica**, acquisita in data 09/02/2022 con PG/21288;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Modifica dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Preso atto che la ditta chiede l'assimilazione dei reflui ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e) del D.Lgs.152/06 e ai sensi del punto 5 della DGR n.1053/2003 trattandosi pertanto di acque reflue industriali assimilate alle domestiche per equivalenza qualitativa recapitanti al nuovo punto di scarico S5;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Novellara - con PG/40236 del 10/03/2022;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Rolo in data 03/05/2022 al PG/73820;
- il nulla osta del Comune di Rolo in data 16/05/2022 al PG/81333, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, relativamente al suddetto scarico di reflui in pubblica fognatura, redatto sulla base del parere di IRETI Spa n.RT007786-2022-P del 05/05/2022 di conformità per lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche a cui è seguita precisazione di IRETI PG/85778 del 23/05/2022 su specifico pozzetto di riferimento;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Tenuto conto della DGR n.1053/2003 ed in particolare del *punto 5 - Criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche* della citata DGR n.1053/2003 in cui si dispone che, per i nuovi scarichi, l'autorità competente può rilasciare il provvedimento di autorizzazione allo scarico prevedendo l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione di presentare, entro sei mesi dall'effettiva attivazione dello scarico, la documentazione per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte e pertanto atteso che è possibile procedere all'assimilazione richiesta con prescrizioni;

Considerato di procedere ad aggiornamento complessivo dell'allegato al presente atto relativo al titolo abilitativo scarichi, coordinando le prescrizioni relative al nuovo punto di scarico S5 e all'esistente punto di scarico S4, di uguale natura e tipologia dello scarico S5;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse rifiuti ed effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) che le acque reflue industriali, consistenti in acque reflue che derivano dal funzionamento della caldaia, acque reflue di lavaggio resine dell'addolcitore, acque dall'impianto tecnologico di osmosi inversa, acque dal condensatore di vapore e acque di condensa dei gruppi di raffreddamento, recapitanti al nuovo punto di scarico S5, sono assimilate per caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche ai sensi dell'art. 101 comma 7 lettera e) del D.Lgs.152/2006 e del capitolo 5 della DGR 1053/2003.

2) di confermare l'assimilazione delle acque di condensa del gruppo di raffreddamento, delle acque reflue che derivano dal funzionamento della caldaia e delle acque reflue di lavaggio dei filtri degli addolcitori presenti nella parte di stabilimento esistente recapitanti in pubblica fognatura al punto di scarico S4, come già adottato nel precedente atto DET-AMB-2019-5978 del 21/12/2019.

3) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"ITALBOX IMBALLAGGI Spa"** ubicato nel Comune di **Rolo – Via dell'Equità n.13**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs.152/06 e della DGR 1053/2003
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

4) di dare atto che coerentemente all'assimilazione e scarico del nuovo punto S5, si procede ad aggiornare l'allegato 2 degli scarichi per la parte descrittiva e prescrittiva relativa all'esistente punto di scarico S4, inserendo nel presente atto un unico e aggiornato allegato come sotto esposto.

5) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2019-5978 del 21/12/2019.

6) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 2 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs.152/06 (scarico S4 e S5)**
- **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

7) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

8) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

9) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** a partire dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

10) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

11) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

12) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"ITALBOX IMBALLAGGI Spa"** è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **produzione di cartone ondulato e cartotecnica** nell'impianto ubicato in Comune di **Rolo – Via dell'Equità n.13**, Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.6 – ASPIRAZIONE CANNETTE
 EMISSIONE N.7 – SFIATO SILO AMIDO
 EMISSIONE N.8 – ASPIRAZIONE LINEA CARTONE ONDULATO DOPPIO STRATO
 EMISSIONE N.9 – CALDAIA PRODUZIONE VAPORE A GAS METANO DA 6023 KW
 EMISSIONE N.10 – SFIATO CONDENSATORE VAPORE
 EMISSIONE N.11 – 12 – MOTOPOMPE ANTINCENDIO

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **5 Settembre 2022** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **12 Settembre 2022**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	ASPIRAZIONE LINEE FUSTELLATURA	60000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E2	ASPIRAZIONE LINEA PRODUZIONE CARTONE ONDULATO SINGOLO STRATO	10000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E3	CALDAIA PRODUZIONE VAPORE A METANO DA 2093 Kw	2500	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)(2)
E4	SFIATO CONDENSATORE VAPORE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E5	ASPIRAZIONE STAMPA LINEA DI FUSTELLATURA TEXO	40000	Oltre il colmo del tetto	15	Sostanze Organiche Volatili	< 50	(3)
E6	ASPIRAZIONE CANNETTE	18000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E7	SFIATO SILO AMIDO	1000	Oltre il colmo del tetto	< 1	Materiale Particellare	< 10	(4)
E8	ASPIRAZIONE LINEA CARTONE ONDULATO DOPPIO STRATO	22000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E9	CALDAIA PRODUZIONE VAPORE A GAS METANO DA 6023 KW	4000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 100 < 35	(1)
E10	SFIATO CONDENSATORE VAPORE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					

E11-E12	MOTOPOMPE ANTINCENDIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico.
(1) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per il materiale particolare e gli ossidi di zolfo si considerano rispettati in caso di utilizzo di gas naturale		
(2) Adeguamento al D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione.		
(3) Per tale emissione, viste le basse concentrazioni di COV rilevate durante la messa a regime, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.		
(4) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario e < 1 h/g, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici.		

1) Per il controllo del rispetto delle portate, del materiale particolare, degli ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento",

dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) Per la caldaia produzione vapore generante l'emissione **E3**, che si configura quale impianto di combustione medio, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

3) Il **consumo annuale** consentito di inchiostri per l'attività di stampa è fissato in quantità minore o uguale a **25.000 Kg. (100 Kg/g per 250 gg/anno)**.

4) I **consumi giornalieri, settimanali o mensili** di inchiostri utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

5) I controlli sull'emissione E5 saranno effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto 4).

6) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per le emissioni n.1 – 2 – 3 (limitatamente al parametro ossidi di azoto) – 6 – 8 – 9 (limitatamente al parametro ossidi di azoto).

7) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

8) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

9) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

10) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre

letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

11) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

12) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti in data 09/02/2022 con PG/21288.

13) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni la stessa dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, di cui al D.Lgs.152/06 (scarico S4 e S5)

La Ditta, presso lo stabilimento di via Dell'Equità n.13 in comune di Rolo, svolge l'attività di lavorazione del cartone, finalizzata alla produzione di imballaggi indirizzati ai settori alimentare e industriale.

La Ditta afferma di avere in progetto l'ampliamento del fabbricato, costruendo un nuovo stabile adiacente a quello esistente per estendere la capacità del magazzino e installare una seconda linea di produzione di cartone ondulato simile a quella già esistente.

A corredo della macchina utilizzata per la produzione del cartone, verrà installata una centrale termica in cui sarà inserita una caldaia per la produzione di acqua calda e vapore, un sistema di trattamento dell'acqua costituito da un addolcitore e da osmosi inversa e un condensatore per il recupero del vapore. Nell'area in ampliamento saranno inoltre installati dei servizi igienici.

La Ditta ha richiesto la modifica dell'Autorizzazione poiché l'ampliamento prevede anche l'aggiunta di un nuovo punto di scarico S5 in pubblica fognatura in cui confluiranno le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del nuovo fabbricato e i reflui generati da:

- una caldaia da 6203 kW per la produzione di acqua calda e vapore. Una parte del vapore all'interno delle tubazioni ritornerà alla centrale termica per essere ricondensato e l'acqua sarà recuperata dalla caldaia come acqua di alimento. I reflui di scarico si originano dalle operazioni di spurgo della caldaia per un volume di circa 500 mc/anno.
- impianto tecnologico per l'addolcimento dell'acqua utilizzata nella caldaia; tale impianto verrà regolato per effettuare la rigenerazione delle resine ogni due/tre giorni, con un volume d'acqua complessivamente scaricato di circa 900 mc/anno.
- impianto tecnologico di osmosi inversa per la demineralizzazione dell'acqua che restituirà circa 0,9 mc all'ora di acqua demineralizzata, e 0,6 mc/h di concentrato da scaricare in pubblica fognatura.
- un recuperatore di acqua dalla condensazione del vapore. Il condensatore mette in contatto il vapore di scarico con la superficie fredda e lo fa condensare riportandolo allo stato liquido, rendendo così possibile il riutilizzo in caldaia. L'acqua che non verrà recuperata sarà scaricata per un volume di circa 100 mc/anno.
- due gruppi di raffreddamento sulla macchina di produzione del cartone. Lo scarico delle condense di queste attrezzature sarà di pochi metri cubi all'anno.

Con il presente atto è stata assentita l'assimilazione, per le tipologie di reflui industriali sopra citati, alle acque reflue domestiche per equivalenza qualitativa.

Tali tipologie di acque reflue sono raccolte in un'unica rete fognaria aziendale, con recapito in pubblica fognatura nel punto di scarico S5. Le acque reflue domestiche dei servizi igienici dell'area in progetto confluiscono nella medesima rete idrica aziendale delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche a valle di un pozzetto di ispezione e prelievo, indicato in planimetria come S5p1.

Presso lo stabilimento sono inoltre presenti i punti di scarico S1, S2 ed S3 recapitanti in pubblica fognatura costituiti da acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dagli spogliatoi; esse sono sempre ammesse in pubblica fognatura e non necessitano di autorizzazione nel rispetto del Regolamento di fognatura, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 152/06.

E' presente anche un punto di scarico S4, già autorizzato, che convoglia reflui analoghi a quelli convogliati al punto di scarico S5. Infatti al punto di scarico S4 vengono recapitate le acque reflue industriali assimilate alle domestiche per caratteristiche qualitative costituite da acque di condensa del gruppo di raffreddamento,

acque reflue che derivano dal funzionamento della caldaia e acque reflue di lavaggio dei filtri degli addolcitori presenti nella parte di stabilimento esistente.

Non sono presenti impianti di trattamento dei reflui aziendali ad eccezione di quelli utilizzati per gli scarichi domestici.

In merito alle acque meteoriche dei pluviali raccolte da rete separata bianca aziendale, la ditta dichiara che non vi sono attività svolte all'esterno e non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della D.G.R. Emilia Romagna n.286/2005.

I residui di colla ed i residui di inchiostro da stampa derivanti dal ciclo produttivo sono raccolti in appositi contenitori e conferiti a ditte specializzate per lo smaltimento.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto pubblico ed i consumi vengono monitorati da un apposito contatore.

La planimetria di riferimento, con indicazione delle reti fognarie aziendali e dei punti di scarico, è la Tavola n.1 datata gennaio 2022, allegata alla domanda di autorizzazione.

Prescrizioni per scarico S4 e scarico S5

1. I reflui industriali assimilati ai domestici ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e) del D.Lgs 152/06 e del Capitolo 5 della DGR 1053/03, recapitanti ai punti di scarico S4 e S5, devono essere conformi ai valori limite fissati dalla Tabella 1 del Capitolo 5 della DGR rispettivamente al pozzetto di ispezione e prelievo adottato per lo scarico S4 e al pozzetto S5p1 per lo scarico S5.
2. La Ditta dovrà fornire entro 6 mesi dall'attivazione dello scarico S5 un certificato analitico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche che dimostri il rispetto di quanto previsto alla tabella 1 del Capitolo 5 della DGR 1053/2003 al punto di ispezione e prelievo S5p1.
3. In aggiornamento al precedente atto, la Ditta dovrà fornire entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione un certificato analitico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche recapitanti al punto di scarico S4 che dimostri il rispetto di quanto previsto alla tabella 1 del Capitolo 5 della DGR 1053/2003 al pozzetto di ispezione e prelievo adottato per lo scarico S4.
4. I reflui industriali assimilati ai domestici, scaricati in pubblica fognatura ai punti S4 e S5, devono rispettare i limiti fissati dalla Tabella 1 paragrafo 5 della DGR 1053/03.
5. Per i primi due anni di validità del presente atto, la Ditta è tenuta ad effettuare 1 autocontrollo semestrale dei reflui industriali assimilati alle acque reflue domestiche recapitanti al punto di scarico S4 e S5 per il rispetto delle condizioni di assimilabilità.
6. Qualora decadessero le condizioni di assimilabilità di cui all'art. 101 comma 7 lettera e) del D.Lgs. 152/06, relativamente ai reflui recapitanti ai punti di scarico S4 e S5, il richiedente dovrà presentare entro 30 giorni idonea comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale e contestuale istanza di modifica di AUA al SUAP territorialmente competente per i conseguenti atti di competenza.
7. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
8. Devono essere presenti i pozzetti di controllo per le acque reflue industriali assimilate alle domestiche, posti a monte dell'immissione di altri reflui e comunque prima dello scarico finale in S4 e in S5. I pozzetti devono inoltre essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e

- corretto campionamento del refluo. Devono essere resi accessibili al personale addetto ai controlli ai sensi del Regolamento di fognatura e depurazione.
9. Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
 10. I limiti di accettabilità stabiliti dal presente parere non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
 11. E' vietato lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione della pubblica fognatura ricevente gli scarichi aziendali e potenzialmente dannosi per i manufatti e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
 12. I fanghi prodotti dagli impianti di depurazione di acque reflue domestiche, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti secondo la normativa vigente in materia di rifiuti.
 13. I sistemi adottati per il trattamento delle acque reflue domestiche dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
 14. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data tempestiva comunicazione al Gestore del servizio idrico integrato (IRETI S.p.a.) tramite fax al n.0521/248946, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 3.

Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla previsione di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in Acustica ambientale emerge che:

- viene garantito il rispetto dei limiti assoluti di zona diurni ai confini aziendali critici;
- viene rispettato il limite differenziale diurno al ricettore R1, ubicato a sud-ovest del fabbricato.

Pertanto il progetto presentato risulta acusticamente compatibile con i limiti previsti dalla normativa vigente in materie di rumore.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.